



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

| | |
|--|--|
| N. 61 del Registro Data 22/11/2019 | OGGETTO: Rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi abbandonati nell'area di pertinenza della ex ditta ECOPFU srl. |
|--|--|

L'anno duemiladiciannove addì **ventidue** del mese di **novembre** alle ore **11.10** nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti

| | | Presenti | Assenti |
|-------------------|---------------|----------|---------|
| Ciucci Bruno | - Sindaco | X | |
| Formoso Francesco | - Vicesindaco | X | |
| Morelli Paolo | - Assessore | X | |

con l'assistenza del Vice Segretario comunale dott.ssa Maria Silvia Bartolacci.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di atto deliberativo;
Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l'allegata proposta di atto deliberativo.

Inoltre, stante l'estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00.



PROPOSTA di DELIBERAZIONE

Il Sindaco ha elaborato la seguente proposta di deliberazione: **“Rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi abbandonati nell’area di pertinenza della ex ditta ECOPFU srl”**.

Vista la nota dell’ARPAM prot. 31355 del 27/09/2019 pervenuta il 28/9/2019 e registrata a prot. al n. 5077, con la quale ha trasmesso relazione sopralluogo delle operazioni compiute il 12/9/2019 presso la ex ditta ECOPFU srl in procedura fallimentare sita nel Comune di Sassofeltrio, dalla quale risulta quanto segue: *“.....All’atto dell’accesso il piazzale posto nella zona superiore, si presenta sgombro e libero da rifiuti. Nella zona posta a confine con l’ex cava di gesso e ubicata sul lato sinistro rispetto al cancello di ingresso, si nota un cumulo di rifiuti valutato in circa 30 – 40 mc, giacente su area pavimentata, così costituito:*

- 1. Pneumatici fuori uso ai quali è possibile attribuire il CER 16.01.03 Rifiuto **NON PERICOLOSO** (solo poche unità);*
- 2. Tubi in metallo rivestiti di gomma spezzettati in piccoli e medi tronconi ai quali è possibile attribuire il CER 16.01.17 Rifiuto **NON PERICOLOSO** (circa 8 – 10 mc);*
- 3. Sacchi Big Bag di colore nero contenenti un tessuto friabile, probabilmente riconducibile alla tela estratta dalla lavorazione dei pneumatici, ai quali è possibile attribuire il CER 19.12.12 Rifiuto **NON PERICOLOSO** (circa 30 mc).*

Sul retro dell’immobile sempre sul piazzale pavimentato, è presente un cumulo valutato in circa 10 mc di materiale inerte così costituito:

- 4. Blocchi e massi di cemento e calce (calcestruzzo aerato autoclavato) commercialmente conosciuto come Gas Beton e Ytong, usati in edilizia per attutire i rumori, verosimilmente costituenti pareti divisorie all’interno dell’immobile. A tale rifiuto è possibile il CER 17.01.01 Rifiuto **NON PERICOLOSO**.*

Sempre sul retro, su base pavimentata in zona limitrofa alle ex cabine di energia elettrica, è stato individuato un cumulo di rifiuto parzialmente ricoperto da vegetazione, valutato circa in 30 mc così costituito:

- 5. Pneumatici fuori uso ai quali è possibile attribuire CER 16.01.03 Rifiuto **NON PERICOLOSO**.*

All’interno dell’immobile è stato individuato un cumulo di rifiuti esattamente simile a quello descritto al precedente p.to 4 valutato in circa 4 mc, che in analogia al precedente può essere così classificato:

- 6. Blocchi di massi e cemento e calce (calcestruzzo aerato autoclavato), con codice CER 17.01.01 Rifiuto **NON PERICOLOSO**.*

Sempre all’interno dell’edificio su base pavimentata ma in zona non protetta dagli agenti atmosferici (assenza di copertura) è stato individuato un cumulo di sacchi Big Bag di colore nero, del tutto simili a quelli descritti nel p.to 3 ed analogamente classificati:

- 7. Tessuto friabile, probabilmente riconducibile alla tela estratta dalla lavorazione dei pneumatici, ai quali è possibile attribuire il CER 19.12.12 Rifiuto **NON PERICOLOSO** (circa 45 mc).*

Infine è stato ispezionato il piazzale posto sulla parte bassa dell’edificio, che è risultato sgombro di rifiuti ad eccezione di alcuni pneumatici fuori uso (circa 15) che possono essere classificati come segue:



8. *Pneumatici fuori uso ai quali è possibile attribuire il CER 16.01.03 Rifiuto NON PERICOLOSO.*

Da quanto emerso in fase ispettiva, si può affermare che i rifiuti presenti sono verosimilmente riconducibile alla attività di recupero pneumatici fuori uso, praticata dalla ditta ECOPFU Srl ora fallita. Anche dalle tracce residue presenti sul pavimento all'interno dello stabile si può desumere che i blocchi di cemento areato siano generati dalla demolizione delle pareti interne, presumibilmente installate per attutire il rumore di alcuni macchinari, ora non più presenti. Tutti i rifiuti sono collocabili sul perimetro aziendale di proprietà della fallita ECOPFU Srl.

In analogia con quanto già effettuato dalla Curatela Fallimentare e dal Comune di Sassofeltrio nel luglio 2013 si prevede di smaltire i rifiuti di cui sopra, in quanto trattasi di materiale residuale dallo smaltimento, salvo diversi accordi fra le parti interessate.

Qualora le operazioni di smaltimento dovessero protrarsi nel tempo, si consiglia fin d'ora alla Curatela Fallimentare e al Comune di Sassofeltrio di provvedere alla messa in sicurezza dei Big Bag contenenti il rifiuto di cui ai punti 3 e 7, collocandoli in zona coperta in quanto i contenitori risultano ampiamente divelti in più parti e sottoposti all'azione di agenti atmosferici che potrebbero disperdere nell'ambiente circostante il contenuto, in considerazione della loro friabilità e leggerezza. In egual misura si consiglia di mettere in sicurezza al coperto anche gli altri rifiuti, già abbondantemente ricoperti di vegetazione, onde prevenire inconvenienti igienico/sanitari o incendi.

Per quanto concerne i rifiuti individuati ai punti 3 e 7 (tessuto friabile, probabilmente riconducibile alla tela estratta della lavorazione dei pneumatici), si è ritenuto opportuno eseguire un campionamento onde sottoporre ad analisi chimiche il materiale e confermare la classificazione sopra descritta, in quanto la natura del rifiuto era presumibile ma non certa.

Pertanto si dà atto che il giorno 23/9/2019 alle ore 9,00, alla presenza....., si è provveduto al campionamento di detto rifiuto,.....

*Il relativo rapporto di prova n. 281/AM/19 ha confermato l'assenza di sostanze pericolose, la natura non pericolosa delle fibre e la classificazione sopra riportata (CER 19.12.12 – Rifiuto **NON PERICOLOSO**)”.*

Visto l'art.192, comma 3, del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che chiunque viola il divieto di deposito o abbandono di rifiuti in assenza di autorizzazione, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, **in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.**

Rilevato che la stessa norma prevede che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Preso atto che la giurisprudenza prevalente ha recepito il principio del “**chi inquina paga**”, in base al quale al responsabile dell'abbandono dei rifiuti deve essere chiesto di farsi carico degli oneri derivanti dagli interventi di bonifica.

Vista la nota 6176 del 16/11/2019 ad oggetto: ex ECOPFU srl – Abbandono rifiuti – Contraddittorio ex art. 192 D.Lgs. 152/2006, indirizzata a Regione Carabinieri Forestale “Marche”, ARPAM e Curatore Fallimentare ex ECOPFU srl, che testualmente recita “*con riferimento alle note in indirizzo, constatato che l'accertamento eseguito presso la società in oggetto, in data 12/09/2019, non è stato effettuato in contraddittorio anche con i precedenti amministratori della ECOPFU srl, si chiede, in potenziale annullamento degli atti, di ripeterli “in contraddittorio”.*



Quanto sopra al fine di non incorrere nell'annullamento degli atti conseguenti, considerato che vi è giurisprudenza non pacifica al TAR e Consiglio di Stato che ritiene necessario tale incombenza anche nel caso in cui vi sia una procedura fallimentare liquidatoria pendente.

Per tali ragioni è opportuno riattivare la procedura di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/2006”.

Visto che l'ARPAM, nel caso che le operazioni di smaltimento dovessero protrarsi nel tempo, ha consigliato di provvedere alla messa in sicurezza di parte dei rifiuti.

Ritenuto necessario provvedere, è stato convenuto con il Curatore fallimentare, di coprirli con dei teli, ripartendo il costo in parti uguali, riservandosi ogni ulteriore indagine ed approfondimento volto all'accertamento delle responsabilità.

Visto il D.Lgs 267/2000;

PROPONE

- 1) di coprire i rifiuti della ditta ECOPFU con appositi teli;
- 2) di esercitare l'azione di recupero spese nei confronti dei soggetti responsabili;
- 3) di prendere atto che la somma, per gli adempimenti in premessa indicati, ammonta ad € 2.232,60 e che la quota a carico del Comune è pari ad € 1.116,30 e trova copertura nel capitolo 2854/1 BP 2019;
- 4) di dare atto che il Responsabile del Settore Tecnico provvederà agli adempimenti conseguenti al presente atto, dopo la conferma dell'impegno da parte del Curatore fallimentare.
